

Determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Servizi Didattici

N. 21 - 31418/2011

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' SULLE PROSPETTIVE EVOLUTIVE DEL CENTRO SERVIZI DIDATTICI (CE.SE.DI.). AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA SHEILA BOMBARDI. (COSTO COMPLESSIVO U.I. EURO 21.473,27)

Il Dirigente

Premesso che:

- il Centro Servizio Didattici della Provincia di Torino (Ce.Se.Di) è una struttura che offre, dalla metà degli anni Ottanta, opportunità formative per docenti e studenti a integrazione della didattica curricolare ed extracurricolare e per la sperimentazione, strumenti per la progettazione didattica e servizi a supporto delle autonomie scolastiche;
- il Centro si contraddistingue da sempre per gli stretti rapporti con il mondo della scuola, con l'Università, con le Istituzioni culturali del territorio, con il mondo dell'associazionismo e con esperti qualificati su temi specifici e sulla didattica e per la continua attenzione alle trasformazioni in atto sul territorio e nel sistema;
- l'obiettivo primario del Ce.Se.Di è quello di promuovere e mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche un'offerta di attività e servizi adeguata ai cambiamenti e tale da sostenere e favorire l'autonomia e l'innovazione.

Atteso che:

- l'Amministrazione Provinciale intende oggi valutare le condizioni per l'evoluzione del servizio denominato Centro Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) in un progetto di più ampio respiro, volto al rafforzamento e al potenziamento del centro risorse per le istituzioni scolastiche e formative, anche in un'ottica territoriale sovra provinciale;
- il progetto dovrebbe prevedere tale evoluzione anche attraverso *partnership* interistituzionali e con i diversi soggetti del territorio potenzialmente interessati a sostenere le attività del centro, in un quadro sistemico che punti al rafforzamento e all'integrazione delle diverse politiche di sviluppo del territorio; infatti, le evoluzioni in atto nel sistema educativo, le sfide che le strategie dell'Unione Europea pongono nell'ottica dell'innalzamento della qualità del sistema e del miglioramento dei risultati di apprendimento, ma anche il progressivo contenimento delle risorse disponibili per il sostegno delle iniziative, impongono infatti una riflessione sugli obiettivi e sui risultati delle politiche e delle azioni messe in campo.

Rilevato che, al fine di entrare in possesso degli elementi utili per valutare e verificare l'esistenza delle

condizioni per l'avvio del progetto, si rende necessario avvalersi del contributo di un soggetto esperto, di provata competenza e conoscenza del sistema educativo del nostro territorio, che si intende caricare della redazione del previsto studio di fattibilità.

Considerato che, come risulta dalla scheda istruttoria del Dirigente del Servizio Istruzione e Servizi Didattici dell'Area Istruzione e Formazione Professionale, depositata agli atti, sottoscritta dal medesimo anche in qualità di Direttore di Area e dal Segretario Generale con le funzioni di Direttore generale, ex art. 16 comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si conferma la necessità del ricorso ad una professionalità specifica, non rinvenibile nell'ambito del personale interno alla Provincia (come tra l'altro dimostrato dal fatto che, a seguito della pubblicazione di uno specifico avviso di ricerca sull'Intranet dell'Ente, non sono pervenute candidature) e pertanto si rende necessario conferire un incarico di lavoro autonomo ad un esterno, secondo le procedure di cui agli artt. 58 e seguenti del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi.

Rilevato pertanto che, per procedere alla realizzazione di quanto fin qui descritto, si rende necessario ricorrere ad un esperto laureato, di provata competenza e conoscenza del sistema educativo del territorio provinciale e con esperienze significative negli ambiti della programmazione dell'offerta formativa secondaria, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, progettazione didattica e supporto alle autonomie scolastiche che predisponga uno studio di fattibilità che dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- analisi del contesto; analisi dell'offerta attuale e della domanda esistente sul territorio; rilevazione delle priorità e individuazione delle risorse disponibili
- definizione delle linee di offerta prospettica, in relazione alla domanda effettiva e potenziale degli utenti e agli obiettivi e alle priorità dell'Amministrazione; analisi potenziali partnership e modelli di intervento
- simulazione linee di operatività sostenibili, in relazione a obiettivi e risultati attesi; individuazione possibili proposte attuative, con la definizione delle relative risorse e delle modalità di monitoraggio e controllo.

Dato atto che l'affidamento in oggetto avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008 sopra-richiamato in quanto l'attività oggetto del presente incarico è riconducibile alle attività istituzionali di cui ai programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 ("Programma 80: La Provincia per il lavoro, l'educazione e la formazione"), con particolare riferimento alla finalità "Supportare lo sviluppo, la qualità e l'efficacia del sistema di istruzione provinciale".

Richiamati infine gli obiettivi del PEG 2011 del Servizio Istruzione e Servizi Didattici, approvato, tra gli altri, con D.G.P. n. 51-1793 del 1°/02/2011.

Vista la programmazione dell'incarico assunta nel corso dell'adunanza della Giunta Provinciale del 15/4/2011 (o.d.g. n. 292), come si evince dall'estratto del verbale della Giunta medesima in atti.

Attesa la necessità di procedere alla realizzazione di quanto sin qui descritto.

Ritenuto di affidare la suddetta attività a soggetto esterno, in considerazione della professionalità

specificata a tal fine necessaria non rinvenibile nell'ambito del personale interno alla Provincia.

Considerato, peraltro, non conveniente acquisire, in via permanente, maggiori risorse umane, attesa la temporaneità della prestazione oggetto del presente incarico.

Vista la scheda istruttoria in atti, dalla quale si evince l'assenza di strutture organizzative e professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi oggetto dell'incarico.

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7 commi 6, 6bis e 6ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come modificato dapprima con la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e da ultimo dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ulteriormente modificato ed integrato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008 e dalla D.G.P. n. 478-30409/2008 del 20 maggio 2008 ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale, nonché gli artt. 53 e seguenti dello stesso regolamento che definiscono criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo.

Dato atto che, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 43 del vigente regolamento per l'accesso agli impieghi, in materia di criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi temporanei di alta specializzazione, previo avviso pubblicato in data 20 aprile 2011 sul sito Internet della Provincia, e sulla base dei criteri in esso definiti, è stata effettuata una valutazione dei curricula pervenuti e depositati presso il Servizio Istruzione e Servizi Didattici con riferimento alle competenze ed alle esperienze professionali dei candidati, e che da tale valutazione è emerso che la dott.ssa Sheila Bombardi possiede i requisiti che meglio rispondono alle esigenze dell'amministrazione, ed è quindi dotato della necessaria esperienza, della competenza specifica, nonché di professionalità adeguata, come si evince dal curriculum in atti e dal verbale della procedura di selezione.

Atteso che, per la prestazione in oggetto, è stato offerto un compenso massimo di Euro 17.000,00 e ritenuto che lo stesso sia congruo, in relazione alla natura ed ai contenuti dell'incarico conferito ed alla professionalità posseduta.

Accertata la disponibilità della dott.ssa Sheila Bombardi a prestare l'attività di che trattasi, per un compenso di Euro 17.000,00 e per la durata di 8 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, da effettuarsi con le modalità e alle condizioni di cui allo schema di contratto (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la dichiarazione relativa all'inquadramento fiscale e previdenziale, in atti.

Visto l'art. 67 comma 1 lett. 1) del nuovo T.U.I.R. 917/86.

Ritenuto quindi di corrispondere alla Dott.ssa Sheila Bombardi il suddetto compenso, su cui applicare gli oneri previdenziali, ai sensi del D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modifiche dalla L. 24/11/2003 n. 326 e della legge n. 8 agosto 1995, n. 335 e delle altre disposizioni vigenti, nonché la ritenuta d'acconto, prevista dalla normativa vigente in materia fiscale.

Pertanto, il compenso lordo viene così definito: euro 17.000,00

a dedurre:

1/3 INPS del 26,72% sull'imponibile

di euro 17.000,00

a carico del collaboratore

euro 1.514,13

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97, come modificato dal D.Lgs n. 506 del 30/12/99, l'onere a carico dell'Ente per I.R.A.P., in relazione all'ammontare dei compensi derivanti da tali incarichi, e' stabilito nell'aliquota dell'8,5%, alla quale corrisponde un'imposta di euro 1.445,00 sull'imponibile complessivo di euro 17.000,00.

Considerato, alla luce di quanto sopra, che la spesa di euro 20.028,27 é determinata nel seguente modo:

compenso lordo

euro 17.000,00

2/3 INPS del 26,72 % sull'imponibile

di euro 17.000,00

a carico dell'Ente

euro 3.028,27

TOTALE COSTO

euro 20.028,27

Dato atto che il possesso da parte dell'incaricato dei requisiti di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo 163/2006 e risultante da autocertificazione è già stata oggetto di positiva verifica.

Visto l'allegato schema di contratto (all. A) nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico.

Ritenuto di applicare la spesa complessiva di euro 21.473,27 di cui euro 17.000,00 per compenso lordo, euro 3.028,27 per oneri a carico dell'Amministrazione ed euro 1.445,00 per IRAP, nel modo seguente:
euro 17.000,00 per compenso ed euro 3.028,27 per 2/3 Inps a carico Ente al cap. 14567 del PEG 2011 - intervento 1010303 del Bilancio 2011;
euro 1.445,00 per IRAP al cap. 10966 del PEG 2011 - intervento 1020307 del Bilancio 2011.

Verificato - ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1 della L. 122/2010 - che la suddetta spesa, afferente ad un incarico di studio, non supera il 20% di quanto sostenuto nell'anno 2009 per le stesse tipologie di incarico.

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 35, comma 2 dello Statuto e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Richiamato l'art. 151, comma 4 del citato Testo Unico;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di conferire alla dott.ssa Sheila Bombardi (C.F. BMBSLN65H65Z109T) l'incarico di lavoro autonomo occasionale per la realizzazione di uno studio di fattibilità sulle prospettive evolutive del Centro Servizi Didattici (CE.SE.DI.) per un costo complessivo di Euro 21.473,27.

2) di stipulare il contratto mediante scrittura privata con le modalità e alle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 12 articoli, allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;

3) Di dare atto che il presente affidamento non è soggetto ai vincoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto si tratta di incarico di lavoro autonomo ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, così come richiamato nella circolare dell'Area Risorse Finanziarie Prot. n. 54800 del 18/01/2011 (Esclusioni lett. I);

4) Di applicare la spesa complessiva di Euro 21.473,27 occorrente per l'incarico di cui al punto 1) del dispositivo, nel modo seguente:

euro 17.000,00 per compenso, euro 3.028,27 per 2/3 Inps a carico Ente al cap. 14567 del PEG 2011 - intervento 1010303 del Bilancio 2011;

euro 1.445,00 per IRAP al cap. 10966 del PEG 2011 - intervento 1020307 del Bilancio 2011.

5) di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 65 del vigente Regolamento provinciale per l'accesso agli impieghi in ordine alla pubblicizzazione del conferimento dell'incarico di cui al punto 1).

Il Dirigente del Servizio
Dott. Arturo Faggio

Torino, 12 ottobre 2011

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1999 n.488, aggiunto all'art.1, comma 4 del D.L.12 luglio 2004 n.168 convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004 n. 191.

Viene inoltre trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

ALL. A

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIVIBILITA' SULLE PROSPETTIVE EVOLUTIVE DEL CENTRO SERVIZI DIDATTICI (CE.SE.DI.) DELLA PROVINCIA DI TORINO

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Dott. Arturo Faggio, nato a il e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, che nel prosieguo del presente contratto sarà denominata per brevità "Provincia"

E

La dott.ssa Sheila Bombardi, nata a, residente in, – C.F. BMBSLN65H65Z109T, che nel prosieguo del presente contratto sarà denominato per brevità "incaricata";

PREMESSO CHE

Nel corso dell'adunanza della Giunta provinciale del 15/4/2011 (o.d.g. n. 292) è stata assunta la programmazione per il ricorso ad un esperto esterno per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla valutazione delle prospettive evolutive del Ce.Se.Di, come si evince dall'estratto del verbale della giunta medesima, in atti

L'attività di studio richiesta all'incaricata è coerente con gli obiettivi contenuti nello specifico "Programma 80: La Provincia per il lavoro, l'educazione e la formazione", con particolare riferimento alla finalità "Supportare lo sviluppo, la qualità e l'efficacia del sistema di istruzione provinciale" e del Piano Esecutivo di Gestione 2011 del Servizio Istruzione e Servizi Didattici.

Per quanto sopra, esperite le necessarie procedure, con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Servizi Didattici n. 21- 31418 del 12/10/2011 è stato conferito alla dott.ssa Sheila Bombardi l'incarico di lavoro autonomo per la realizzazione di uno studio di fattibilità sulle prospettive evolutive del Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

Verificato il rispetto delle modalità di pubblicazione previste dall'art. 65 del regolamento di accesso agli incarichi della Provincia di Torino ai fini dell'efficacia del contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce alla dott.ssa Sheila Bombardi, che accetta, un incarico di natura occasionale per svolgere un'attività specialistica e qualificata, volto a realizzare uno studio di fattibilità sulle prospettive evolutive del Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino. Lo studio deve presentare i seguenti contenuti minimi:

- a) analisi del contesto; analisi dell'offerta attuale e della domanda esistente sul territorio; rilevazione delle priorità e individuazione delle risorse disponibili;
- b) definizione delle linee di offerta prospettica, in relazione alla domanda effettiva e potenziale degli utenti e agli obiettivi e alle priorità dell'Amministrazione; analisi potenziali partnership e modelli di intervento;
- c) simulazione linee di operatività sostenibili, in relazione a obiettivi e risultati attesi; individuazione possibili proposte attuative, con la definizione delle relative risorse e delle modalità di monitoraggio e controllo.

Art. 2 - Durata

L'incarico dovrà essere espletato entro 8 mesi (per un massimo presunto di 130 giornate/lavoro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, esclusa ogni tacita proroga.

Art. 3 - Svolgimento

L'espletamento dell'incarico non prevede l'utilizzo di locali, strumenti, apparecchiature o dotazioni in possesso degli Uffici provinciali. Le fasi di attuazione dell'incarico sono definite sulla base di un piano operativo di dettaglio, concordato con il Dirigente competente e oggetto di revisione periodica, su indicazioni di quest'ultimo

Art. 4 - Verifica delle prestazioni

Ferma restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al Dirigente la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la segnalazione verbale all'incaricato delle eventuali inadempienze e il rapporto all'Amministrazione ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo.

Art. 5 - Corrispettivo e tracciabilità dei flussi

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in Euro 17.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto e degli oneri previdenziali a carico dell'incaricata, quale prestazione occasionale resa ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. 1) del T.U.I.R. 917/1986 e fuori campo applicazione IVA per carenza dei requisiti di abitudine ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.P.R. 633/1972. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolari notule, in più soluzioni, dietro presentazione di prodotto intermedio corredato di report dotato di autonomia funzionale e verificato dal Dirigente. Il pagamento dell'ultima tranche è subordinato alla presentazione della relazione finale scritta contenente gli elementi richiamati all'art. 1.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notula, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ.

Art. 6 - Regime previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale

Al presente contratto si applica il regime previdenziale previsto dalle leggi n. 8 agosto 1995, n. 335 e 27 dicembre 1997, n. 449 e dalle altre disposizioni vigenti, in relazione alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Bombardi:

A tal fine, l'incaricata dichiara:

di non avere attualmente alcun rapporto di lavoro dipendente ne' di collaborazione coordinata e continuativa, ne' di essere pensionata e pertanto:

di non essere iscritta ad alcuna Cassa Previdenziale o ad altra forma contributiva pensionistica obbligatoria, né di essere attualmente iscritta alla gestione speciale INPS ai sensi della L. 335/95 e s.m.i.. L'incaricata si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime suindicato.

Art. 7- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricata dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 8 - Incompatibilità

L'incaricata dichiara:

- di non essere iscritta in alcun albo professionale e di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio d'impresa e pertanto di non possedere partita I.V.A..
- di non avere attualmente alcun rapporto di lavoro dipendente ne' incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Provincia di Torino, che determinino situazioni di contrasto di interesse;
- di non avere rapporti di lavoro dipendente con enti pubblici a tempo pieno o a tempo parziale per una percentuale superiore al 50%.

Si obbliga, inoltre, a non assumere, per la durata del rapporto in oggetto, incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di contrasto di interessi con la Provincia di Torino. All'uopo si impegna a comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Provincia di Torino, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti.

Art. 9 Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricata.

Art. 10 - Recesso

E' facoltà delle parti recedere motivatamente dal contratto previo un periodo di preavviso di almeno 30 giorni.

In tal caso, la Provincia corrisponderà all'incaricata quanto dovuto fino al momento del recesso, salvo indennizzo per gli eventuali danni che fossero derivati dall'estinzione anticipata del rapporto.

Art. 11 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto, é competente il Foro di Torino.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto é soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al DPR 26/04/86 n. 131.

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per la Provincia di Torino
Il Dirigente del Servizio

L'incaricata

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile gli artt. 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia di Torino

Il Dirigente del Servizio
Torino,

L'incaricata